



REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO



REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE "SAN CATALDO" DI TARANTO

Progetto Esecutivo per la fornitura in opera delle apparecchiature del
locale raccolta reflui radioattivi



Committente:
Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Viale Virgilio n. 31
74121 Taranto

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

<p>CAPOGRUPPO</p> <p> Integrazione prestazioni specialistiche: Ing. Marco Rasimelli Coordinamento sicurezza in fase di progettazione: Ing. Dino Bonadies Responsabile qualità: Ing. Luca Bonadies</p> <p>Arch. Maurizio Cirimbilli Arch. Omar Cristallini Arch. Enrica Rasimelli Arch. Viola Tortoioli Arch. Francesco Toscano Arch. Massimiliano Venditti Ing. Valentina Brasili Ing. Leonardo Ciarapica</p> <p>Ing. Salvatore Corliano Ing. Marco Galazzo Ing. Giulio Galli Ing. Carmine Guarino Ing. Luigi Iovine Ing. Valerio Mastroianni Ing. Simone Pellegrini Ing. Mattia Procacci</p> <p>Ing. Olivia Schillaci Ing. Maria Gabriela Sorci Ing. Luigi Spinuzzi Ing. Viviana Valentini Geom. Carlo Rosi Geom. Moreno Binaglia Geol. Stefano Piazzoli Archeol. Marco Menichini</p> <p>RPA S.r.l.</p>	<p>MANDANTE</p> <p> Engineering and Technical Services S.p.A.</p> <p>Ing. Donato Romano Ing. Giambattista Parietti</p> <p>Ing. Fabio Bassanelli Ing. Paolo Beretta Ing. Enrico Facchinetti Ing. Valentina Guerini Geom. Veronica Nicoli P.I. Daniele Togni P.I. Andrea Fuselli P.I. Stefano Fustinoni</p> <p>ETS S.p.A.</p>
--	---

<p> MANDANTE</p> <p>Arch. Massimiliano Baruffi</p> <p>POOLMILANO S.r.l.</p>	<p> MANDANTE</p> <p>Ing. Paolo Versace Ing. Ivan Sorio</p> <p>TECHNITAL S.p.A.</p>
---	---

<p> MANDANTE</p> <p>Ing. Roberto Taddia</p> <p>MYTHOS S.C. a.r.l.</p>	<p> MANDANTE</p> <p>Arch. Edoardo Monaco</p> <p>M.M.AR. CONSULT SRL - ROMA ARCHITETTURA URBANISTICA INGEGNERIA</p> <p>MM.AR. CONSULT S.r.l.</p>
---	---

Pratica	Elaborato	<h2>SCHEMA DI CONTRATTO</h2>				
17036_CJA	EC0090					
Identificativo	Pag. 1 di 18					
CJA_4cr562a						
A	LUGLIO 2024	EMISSIONE	BASSANELLI	BASSANELLI	ROMANO	RASIMELLI
Rev.	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione						

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

SCHEMA CONTRATTO

FORNITURA IN OPERA DELLE APPARECCHIATURE DEL LOCALE

RACCOLTA REFLUI RADIOATTIVI

PRESSO IL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO DI TARANTO

L'anno duemilaventiquattro (2024) nel mese di e nel giorno
.....

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Taranto con sede legale in____, codice fiscale e partita IVA _____, nella persona del signor __, nato a _____() il _____, domiciliato per la carica in _____ presso la sede, nella sua qualità di _____, che in seguito per brevità sarà denominata "Stazione appaltante";

E

_____ codice fiscale con sede legale a _____ iscritta _____ presso la Camera di Commercio di _____ Codice Fiscale _____ e al n° R.E.A. () _____ come da mandato Rep. n. _____ registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ il _____ al n. Serie _____, nella persona del Sig. _____ nato _____, residente a _____, per la carica domiciliato in n° _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ di seguito per brevità denominato "Appaltatore";

PREMESSO

- a) che con Determina n. _____ in data _____ è stato approvato il progetto per la fornitura in opera delle apparecchiature del locale raccolta reflui radioattivi presso il Nuovo Ospedale San Cataldo di Taranto, per un importo da appaltare di **Euro**
- b) che in data _____ il bando di gara è stato spedito alla GUUE, ed è stato pubblicato sulla _____;
- c) che in seguito allo svolgimento delle operazioni di gara i cui verbali sono conservati agli atti, è stata adottata la proposta di aggiudicazione approvata con determinazione n. _____ in data _____;
- d) che con determinazione n. _____ in data _____, è stata disposta l'aggiudicazione in data _____, a seguito delle verifiche di cui alla successiva lett. e);
- e) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del Procedimento n. _____ in data _____;

f) che l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, oltre che adempiere a quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto;

g) che è trascorso il periodo di "stand still" e per l'effetto si può procedere alla stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione della fornitura citata in premessa. L'appaltatore si impegna alla fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti»), nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
_____.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro _____).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detta fornitura.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, delle condizioni, dei patti, degli obblighi, degli oneri e delle modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante ____.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «__», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i __signor__ _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ -
Acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, alle condizioni, alle modalità o ai soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. La fornitura in opera deve essere consegnata e iniziata entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutta la fornitura in opera è fissato in giorni **150** (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Articolo 6. Penale per i ritardi e Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della fornitura, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'ultimazione è applicata una penale pari allo UNO per mille (euro 1 e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio della fornitura, nella ripresa seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma, in proporzione a quanto non ancora eseguito. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

4. Nel caso in cui la Stazione Appaltante richieda che l'ultimazione della fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'Esecutore un premio di accelerazione pari all'1‰ (uno per mille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno di anticipazione nella consegna delle opere rispetto al termine contrattualmente previsto. L'accelerazione deve essere esplicitamente richiesta dalla Stazione Appaltante con comunicazione formale all'esecutore nel corso della fornitura. Solo tale comunicazione rappresenta manifestazione dell'interesse della Stazione Appaltante all'accelerazione dei lavori.

Articolo 7. Sospensioni e riprese

1. È ammessa la sospensione della fornitura su ordine del direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della fornitura in opera, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti del Codice dei contratti.

2. La sospensione della fornitura permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione della fornitura in opera senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa della fornitura. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della fornitura in opera se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura oppure i sei mesi

complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto – Parte prima prescrizioni Contrattuali, dai Capitolati – Norme Tecniche di Esecuzione e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nella fornitura in opera e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione delle aree;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta della fornitura in opera;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso alle aree di intervento;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per le maestranze;
- g) la custodia e la conservazione della fornitura in opera fino alla riconsegna delle stesse alla Stazione Appaltante.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche della fornitura in opera. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilità della fornitura in opera è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità della fornitura in opera “**a corpo**” è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dell'esecuzione del contratto che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dell'esecuzione procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi nei termini previsti dall'art. 60 del codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso all'istituto della revisione prezzi non deve apportare modifiche che alterano la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale

istituzionale del medesimo istituto.

4. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui al comma 2, l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato in relazione all'incremento dei prezzi unitari desunti dai prezziari aggiornati e vigenti al momento dell'emissione degli stati di avanzamento rispetto ai prezzi unitari di contratto, al netto del ribasso d'asta contrattuale e fermo restando il limite dell'80% di cui al comma 2.

5. Per far fronte ai maggiori eventuali oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui al presente articolo, si utilizzano le risorse finanziarie indicate al comma 5 dell'art. 60 del codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se la stazione appaltante, per il tramite del direttore dell'esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti nel corso della fornitura, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, fino al **20%** (venti per cento) sul valore del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura in opera accertato dal DEC, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui al comma 2.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della fornitura.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento della fornitura in opera di importo non inferiore alla percentuale del **25%** dell'importo contrattuale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Se la fornitura in opera rimane sospesa per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione della fornitura in opera e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 del Capitolo Speciale d'Appalto.

7. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al precedente articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

8. La violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a) del precedente comma 7 costituisce causa di risoluzione del presente contratto;

9. Le clausole relative all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di

declaratoria.

10. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 29 del C.S.A.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione della fornitura in opera ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dal Codice dei contratti;
- b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 16 del Capitolato Speciale d'appalto.
- c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto e dal presente Contratto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, in caso di verifica di una delle seguenti condizioni:

- decadenza attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione

o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico della fornitura in opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti e dell'art. 47, comma 2, del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e della transazione di cui al comma 2, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della fornitura, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento e, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura in opera.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della fornitura in opera, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 44 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia. *(in alternativa: sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art 15 punto 2 lett d)*

2. Ai fini del comma 1, si prende atto dell'informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. legislativo n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

4. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 20. Subappalto

1. L'appaltatore esegue in proprio le forniture comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo e dell'art. 119 del codice dei contratti.

2. Ai sensi del comma 2, articolo 119 del codice, non sono previste forniture oggetto del contratto che dovranno essere eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, le forniture oggetto del presente contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo

dello stesso sia incrementato. Si precisa che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le prestazioni o le parti di prestazione ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare.

6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice dei contratti pubblici e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si rimanda all'art. 119 del codice degli appalti.

Articolo 21. Controlli

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto sono demandati alla stazione Appaltante per quanto attiene gli aspetti amministrativi contrattuali. Sono altresì demandati al Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto quanto di propria competenza secondo le prescrizioni dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 22. Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

L'appaltatore ha prestato la garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 117 del codice degli appalti con polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ di _____, per un importo pari a _____ € agenzia/filiale il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, avente per oggetto:

- copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento di impianti ed opere verificatesi in corso di esecuzione dei lavori, per un massimale pari all'importo del presente contratto;
- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a 500.000,00 €.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per la parte vigente;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 30 dell'allegato I.7 del codice dei contratti pubblici;
- h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 31 e 32 del presente

capitolato;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
- c) Il regolamento di cui al DPR 207/2010 per la parte ancora vigente.

Articolo 24. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore ha acceso un conto corrente dedicato presso _____ corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ presso il quale la stazione appaltante effettuerà i bonifici relativi ai pagamenti.

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 25. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 8 agosto 1994, n. 490 e del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che, in relazione al soggetto appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla comunicazione in data, prot. n., trasmessa dalla Prefettura di, ed acquisita al protocollo dell'ente appaltante in data prot. n.

Articolo 26. Normative di riferimento

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Articolo 27. Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;

- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per la fornitura in opera e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e alla fornitura in opera;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura in opera, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Il presente atto è approvato dalle parti, che lo sottoscrivono digitalmente, e si compone di n. _____ (_____) fogli, compresi gli allegati, occupando n. _____ (_____) facciate. Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Stazione appaltante

.....

(firmato digitalmente)

Per l'Appaltatore

.....

(firmato digitalmente)